



DATA 4 Milan S.p.A.
Sede: Piazza E. Duse, 2
20122 Milano
data4milan@legalmail.it

Procedimento Unico D.P.R. 160/2010 art. 7_L.R. 12/2005 art. 97

**Nuova costruzione di edificio produttivo ad uso Data Center
via Monzoro
20007 Cornaredo MI**

Piano Gestione Terre di scavo

Documento: ES A RA 11a Piano gestione terre di scavo

Data
10/11/2025

COMMITTENTE:

DATA 4 Milan S.p.A.

Piazza E. Duse, 2

20122 - Milano

PROGETTO:

***PROCEDIMENTO UNICO D.P.R.
160/2010 ART.7_L.R. 12/2005 ART. 97***

***NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICIO
PRODUTTIVO AD USO DATA CENTER***

VIA MONZORO

20007 CORNAREDO MI

Piano Gestione terre e rocce da scavo

BON.2024.CLI.127	16/12/2025	10/11/2025	S. Ferrario	V. Nappa	F. Rocchi
COMMESSA	DATA	REV	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO



Sede di Milano

via Tibullo 2 – 20151 Milano

Tel. 0245473370

Fax. 0245473371

Web page: www.ambientesc.it

Altre sedi principali

Carrara (sede legale e operativa) Via Frassina, 21 - 54033 Carrara (MS) -
Tel. 0585/855624 - Fax. 0585/855617

Firenze Via di Soffiano, 15 - 50143 Firenze (FI) - Tel. 055/7399056 - Fax
055/7134442

Roma Via L. Robecchi Brichetti, 6 - 00154 Roma (RM) - Tel. 06/45678571

Taranto Via Matera, km 598/I - 74014 Laterza (TA) - Mob. 347/1083531

INDEX

1.	INTRODUZIONE	3
2.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
3.	INQUADRAMENTO GEOGRAFICO	3
4.	IL PROGETTO	4
5.	MODALITÀ DI GESTIONE DELLE TERRE DA SCAVO – ART.185 D.LGS. 152/2006 E D.P.R. 120/2017	5
5.1.1	Modalità di trasporto delle terre e rocce di scavo	7
5.1.2	Individuazione delle aree di stoccaggio	8
5.1.3	Tempi di stoccaggio delle terre e rocce di scavo in attesa di riutilizzo	8
5.1.4	Tracciabilità del materiale prodotto dalle attività di scavo	8
6.	MODALITÀ DI GESTIONE TERRE DA SCAVO – NORMATIVA DEI RIFIUTI	9
6.1	Modalità di classificazione dei rifiuti	9
6.2	Modalità operative di prelievo dei campioni rappresentativi di rifiuto	10
6.3	Individuazione delle aree di stoccaggio	10
6.4	Modalità di stoccaggio dei rifiuti	10
6.5	Tempo di stoccaggio dei rifiuti	10
6.6	Proposta codici CER	10
6.7	Definizione dei destini di conferimento	10
6.8	Modalità di trasporto	11
6.9	Tracciabilità del materiale prodotto	11

1. INTRODUZIONE

Il presente documento, redatto ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e conformemente a quanto disciplinato dal D.P.R. 120/2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo", costituisce il piano di gestione delle terre che verranno prodotte durante le attività di scavo volte alla costruzione di un nuovo Data Center nel comune di Cornaredo (MI).

Il presente piano è da intendersi quale documento di indirizzo per le modalità di gestione delle terre di scavo ai sensi della normativa vigente, resta in carico all'impresa esecutrice la definizione, in accordo con la D.LL. e Committenza, degli effettivi destini dei materiali oggetto di scavo.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Di seguito si riporta la normativa di riferimento per la stesura del presente documento:

- D.P.R. 120 del 13/06/2017 – "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164";
- D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Parte Quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Titolo I, Gestione dei Rifiuti;
- "Linea guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo", approvate dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente con delibera n. 54/2019;
- D.M. 27 settembre 2010 – "Definizione dei criteri di ammissibilità in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 agosto 2005";
- Decreto 5 febbraio 1998 – "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22", come modificato e integrato dal D.M. n. 186 del 5 aprile 2006 (gli art. 31 e 33 del D.Lgs. 22/1997, ora abrogato, che faceva riferimento alle autorizzazioni al recupero in procedura semplificata, sono sostituiti dagli art. 214 e 21 del D.Lgs. 152/2006);
- Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 121 – "Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti".

3. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO

L'area d'interesse è ubicata nel settore sud del territorio comunale di Cornaredo nella zona industriale. L'area d'interesse ha una superficie di circa 18 389 mq.



Figura 1 - Ubicazione sito

4. IL PROGETTO

Nel lotto verranno realizzati due edifici a destinazione produttiva con utilizzo di data Center. Gli edifici, denominati DC12 e DC14 saranno identici e posizionati a sud e nord del lotto; l'accesso principale controllato avverrà da via Aganippo Brocchi, in comune di Settimo M. mentre la viabilità interna sarà ad anello.

Gli accessi all'interno del Comune di Cornaredo saranno richiesti sulla via Monzoro in posizione centrale al lotto e sulla via Reiss Romoli in prossimità del confine con il Comune di Settimo M.

I DC prevedono l'insediamento di circa 30 MW di potenza IT (15 ciascuno) di stoccaggio e gestione dati a supporto degli obiettivi strategici di digitalizzazione dei servizi alle persone e dei processi produttivi.

Le Sale Dati sono generalmente affittate in toto o in parte ad operatori del mercato digitale, pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed operatori privati; operatori che richiedono la necessità dei più avanzati sistemi di sicurezza, gestione e trattamento dei dati personali nonché della operatività che comporta un servizio 24h/24 e 365 all'anno.

5. MODALITÀ DI GESTIONE DELLE TERRE DA SCAVO – ART.185 D.LGS. 152/2006 E D.P.R. 120/2017

Si presentano, nei capitoli seguenti, i diversi scenari di gestione delle terre di scavo previsti conformemente alla normativa vigente. Si fa presente che la gestione delle terre di scavo avrà luogo a valle della conclusione dei procedimenti di bonifica a carico della matrice suolo e sottosuolo in atto presso il sito.

5.1 Bilancio terre

Nel seguente paragrafo si riporta il bilancio terre di progetto.

Il materiale di risulta dello scavo verrà opportunamente accatastato in apposite aree di stoccaggio temporaneo; al momento si prevede che lo stesso sarà parte reimpiegato in sito nell'ambito degli interventi secondo le seguenti pianificazioni:

Oggetto	Destinazione	Quantità (mc)
Materiale derivante da scavi	Conferimento off-site (discarica o impianti di recupero)	36.396
	Riutilizzo in sito	4000
	Totale	40.396

In funzione di quanto appena descritto, si sottolinea che vi sarà l'intenzione di massimizzare il riutilizzo del materiale scavato all'interno del sito di produzione ex art.185 D.Lgs.152/06 ai fini di un'ottimizzazione della sostenibilità ambientale dell'intervento. Si riserva, in caso di necessità, la possibilità di gestione dei materiali scavati come sottoprodotti in siti terzi.

Di seguito viene riportata una tabella riepilogativa riportante gli approvvigionamenti previsti per le opere in progetto.

Oggetto	Tipologia	Quantità (mc)
Approvvigionamento	Terreno	13056,2
	Terreno vegetale	3867

5.2 Riutilizzo delle terre di scavo nell'ambito del cantiere di produzione

La soluzione privilegiata per la gestione delle terre di scavo conformi alla Colonna B Tab. 1 D.Lgs. 152/2006 è il riutilizzo nell'ambito del cantiere di produzione per riempimenti e rinterri degli scavi ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017. Tale articolo si applica alle terre e rocce escluse dalla parte IV del D.Lgs. 152/2006 ai sensi dell'art. 185 comma 1 lettera c): "il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato".

I requisiti per l'utilizzo in situ delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti sono di seguito riportati:

- Non contaminazione: in base al comma 1 dell'art. 24 del D.P.R. 120/2017 la non contaminazione è verificata ai sensi dell'Allegato 4 - Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali.
- Riutilizzo allo stato naturale: il riutilizzo delle terre e rocce deve avvenire allo stato e nella condizione originaria di pre-scavo come al momento della rimozione. Nessuna manipolazione e/o lavorazione e/o operazione/trattamento può essere effettuata ai fini dell'esclusione del materiale dalla disciplina dei rifiuti ai sensi dell'art.185 comma 1 lettera c). Diversamente, e cioè qualora sia necessaria una qualsiasi lavorazione, le terre e rocce dovranno essere gestite come rifiuti oppure, se ricorrono le condizioni, potranno essere qualificate come "sottoprodotti" ex art.184-bis. A tal fine occorrerà anche valutare se il trattamento effettuato sia conforme alla definizione di "normale pratica industriale" di cui all'art. 2 comma 1 lettera o) e all'Allegato 3 del D.P.R. 120/2017, con l'obbligo di trasmissione della dichiarazione di cui all'art.21.
- Riutilizzo nello stesso sito: il riutilizzo deve avvenire nel sito di produzione. Il "sito" è definito come l'area cantierata caratterizzata da contiguità territoriale in cui la gestione operativa dei materiali non interessa la pubblica viabilità. In caso di necessità di allontanare le terre di scavo dal cantiere di produzione, cessano i requisiti per il riutilizzo in situ ai sensi dell'art.24 D.P.R. 120/2017.

Ai sensi dell'art.24 del DPR 120/2017, dal momento che il sito sarà oggetto di procedura di VIA, nell'ambito della stessa dovrà essere presentato il "«Piano preliminare di utilizzo in situ delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti» al fine dell'attestazione delle condizioni ambientali di cui sopra.

5.3 Riutilizzo delle terre di scavo in cantieri terzi

Il riutilizzo delle terre di scavo in cantieri terzi è disciplinato dal capo II D.P.R. 120/2017 "Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni". Il progetto in esame rientra nella categoria "cantieri di grandi dimensioni" ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 120/2017 in quanto è prevista una produzione totale di terre in quantità superiore a 6000 mc.

Il riutilizzo come sottoprodotti delle terre di scavo presso cantieri terzi è da privilegiarsi per i terreni conformi alla Colonna A, al fine di riutilizzarli in aree la cui destinazione d'uso urbanistica ricade in tale ambito (destinazione d'uso residenziale/verde pubblico). Per i terreni in concentrazioni superiori alla Colonna A e inferiori alla Colonna B, tale soluzione può essere perseguita in caso di presenza di terre in esubero rispetto alle disponibilità di riutilizzo presso il medesimo cantiere di produzione.

Le terre e rocce da scavo per essere qualificate sottoprodotti devono rispettare i requisiti di cui all'art.4 del D.P.R. 120/2017:

- Sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- Il loro utilizzo è conforme alle disposizioni della dichiarazione di avvenuto utilizzo di cui all'articolo 21, e si realizza:

- nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
 - in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
- Sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- Soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II del regolamento (terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni). In particolare, deve essere attestato il rispetto delle CSC di cui alle Colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006 con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione. Nel caso in cui le terre di scavo contengano materiali di riporto, la componente di materiali di origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale non può superare la quantità massima del 20% in peso. Oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui sopra, le matrici materiali di riporto sono sottoposte al test di cessione, effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 1998 al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

La sussistenza delle condizioni di cui ai sopra è attestata tramite la predisposizione e la trasmissione del piano di utilizzo, nonché della dichiarazione di avvenuto utilizzo in conformità alle previsioni del regolamento.

La medesima procedura di cui sopra è da applicarsi anche nel caso in cui le terre, di previsto riutilizzo presso il sito di produzione, devono essere temporaneamente allontanate dal sito (in deposito temporaneo) in attesa di riutilizzo.

5.4 Conferimento delle terre di scavo in esubero

I terreni di scavo in esubero, benché riutilizzabili ai sensi del D.P.R. 120/2017, nel caso dell'indisponibilità di siti terzi in cui conferire tali materiali ai fini del loro riutilizzo, ovvero di non conformità dei materiali al riutilizzo, saranno gestiti secondo la normativa vigente e conferiti presso impianti di recupero o di smaltimento autorizzati. In funzione delle caratteristiche granulometriche dei materiali, gli stessi potranno essere conferiti presso impianti di trattamento per la produzione di materie prime seconde (MPS) da utilizzarsi nell'ambito della produzione di inerti. La relativa contabilizzazione avverrà sulla base delle effettive quantità da gestire desumibili dai documenti di trasporto di legge.

5.5 Trasporto terre e aree di stoccaggio

5.5.1 Modalità di trasporto delle terre e rocce di scavo

Il trasporto dei materiali di scavo dal cantiere di produzione alle aree di deposito temporaneo interne al cantiere, così come il trasporto delle terre e rocce dalle aree di

deposito al riutilizzo finale, avverrà mediante mezzi navetta (dumper o similari), i cui cassoni verranno riempiti per una volumetria pari a $\frac{3}{4}$ della capienza del cassone stesso al fine di evitare dispersioni di polveri.

Il trasporto dei materiali di scavo dal cantiere di produzione alle aree di deposito temporaneo che preveda il passaggio su strade pubbliche, così come il trasporto delle terre e rocce dalle aree di deposito al tratto di riutilizzo finale, sarà accompagnato da idoneo DDT su cui sarà annotato il punto di indagine sotteso dal materiale, oltre che i riferimenti analitici di caratterizzazione dello stesso. Il DDT dovrà sempre essere accompagnato dall'analisi di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo.

Tutti i macchinari e le attrezzature utilizzate in cantiere saranno periodicamente sottoposti a verifiche della funzionalità e a manutenzione, al fine di evitare perdite di oli lubrificanti o altre sostanze inquinanti.

5.5.2 Individuazione delle aree di stoccaggio

Ove possibile logisticamente, le terre prodotte dalle attività di scavo saranno depositate in un'area interna al cantiere opportunamente individuata e predisposta al fine di procedere con il riutilizzo nell'ambito dello stesso sito di produzione.

In caso di necessità di individuare un sito di stoccaggio temporaneo esterno al cantiere di produzione, lo stesso si configura come deposito intermedio ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 120/2017 e deve rispettarne i requisiti. In accordo con le "Linee guida sull'applicazione della disciplina per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo" approvate con Delibera n. 54/2019 dal Sistema Nazionale di Protezione dell'Ambiente, se per il raggiungimento di dette aree dal luogo di scavo dei materiali è necessario che i mezzi percorrano strade esterne all'area di cantiere, il materiale dovrà essere trasportato accompagnato da idoneo DDT.

Stessa procedura dovrà essere applicata per il conferimento del materiale dall'area di deposito temporaneo a quella di riutilizzo finale. Sul documento di trasporto dovrà essere indicato il punto di indagine di riferimento del materiale trasportato oltre che l'analisi rappresentativa che dovrà essere associata al DDT stesso.

Ciascuna area di deposito temporaneo, sia all'interno del cantiere di produzione che nell'area di deposito intermedio, dovrà essere predisposta mediante telo plastico di separazione sul fondo, e sarà contraddistinta da idonei cartelli su cui verranno indicati la tipologia del materiale scavato, i quantitativi, la data di produzione ed il punto di indagine sotteso da detto materiale.

5.5.3 Tempi di stoccaggio delle terre e rocce di scavo in attesa di riutilizzo

I tempi di deposito delle terre e rocce da scavo in attesa di riutilizzo sono definiti dalla dichiarazione di utilizzo. Nel caso in cui le terre non venissero utilizzate entro il periodo indicato, come da normativa vigente viene meno, con effetto immediato, la qualifica di sottoprodotto delle terre e, pertanto, tali terre dovranno essere gestite come rifiuti (Capitolo 6).

5.5.4 Tracciabilità del materiale prodotto dalle attività di scavo

Al fine di garantire la piena rintracciabilità dei materiali da scavo verrà compilata una tabella di riepilogo ove saranno riportate le seguenti informazioni:

- Punto di indagine di riferimento;
- Tipologia del materiale scavato (riporto/suolo) con indicazione delle analisi di caratterizzazione;

- Cubatura del materiale prodotto per tipologia (riporto/suolo);
- Modalità di stoccaggio (interno al sito di produzione/deposito intermedio);
- Ubicazione dell'area di stoccaggio, tipologia dei materiali stoccati, cubatura dei materiali stoccati per tipologia;
- Modalità di trasporto dal sito di produzione al deposito intermedio, con indicazione dei DDT e delle analisi di riferimento;
- Modalità di trasporto dal deposito intermedio al sito di riutilizzo finale, con indicazione dei DDT di riferimento;
- Riutilizzo in sito nello stesso cantiere di produzione: ubicazione messa in opera del materiale e quantitativi riutilizzati.

6. MODALITÀ DI GESTIONE TERRE DA SCAVO – NORMATIVA DEI RIFIUTI

Di seguito vengono illustrate le modalità operative di gestione delle terre da scavo che saranno gestiti nell'ambito della normativa dei rifiuti.

6.1 Modalità di classificazione dei rifiuti

Al fine di procedere alla corretta definizione del codice CER di smaltimento dei rifiuti prodotti, si procederà alla classificazione degli stessi secondo le procedure seguenti:

- Determinazione del ciclo produttivo che ha generato il rifiuto, ad opera del produttore stesso;
- Determinazione delle caratteristiche chimiche del rifiuto mediante analisi di laboratorio al fine di definirne la pericolosità e la conferibilità sulla base del codice CER (indispensabile in caso di codice specchio).
- Per tutti i rifiuti generati dalle attività di scavo, il produttore, ovvero l'impresa appaltatrice che materialmente produrrà il rifiuto, sarà tenuta a definire il ciclo produttivo che ha generato il rifiuto stesso.
- Nel caso in cui dalla definizione del ciclo produttivo sarà possibile associare al rifiuto un codice CER univoco, l'impresa appaltatrice potrà procedere direttamente al conferimento dello stesso presso idonei destini.
- Nel caso in cui dalla definizione del ciclo produttivo non sarà possibile associare un codice CER univoco, in quanto vi è la possibilità di un codice specchio dovuto alla presenza di sostanze pericolose, l'impresa appaltatrice dovrà procedere alla caratterizzazione chimica degli stessi finalizzata alla determinazione della pericolosità del rifiuto; solo in seguito agli esiti analitici potrà essere definito l'esatto codice CER.

Di seguito i protocolli analitici per la classificazione del rifiuto e la definizione del sito di conferimento:

- Classificazione del rifiuto ai fini della definizione della pericolosità/non pericolosità dello stesso: D.Lgs. 152/2006 – Titolo I Parte Quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che sostituisce l'Allegato III della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e della Decisione CEE/CEE/CECA 18/12/2014 n. 955;
- Test di cessione per il conferimento in discarica ai sensi del D.M. 27/09/2010: definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica;
- Test di cessione per il recupero ai sensi del D.M. 05/02/98.

6.2 Modalità operative di prelievo dei campioni rappresentativi di rifiuto

La classificazione dei rifiuti verrà effettuata preferibilmente preliminarmente alle operazioni di scavo (in banco); solo in caso di necessità essa sarà eseguita a seguito delle stesse (in cumulo). La classificazione verrà eseguita previa condivisione delle modalità operative con la DL.

Al fine di ottenere campioni rappresentativi dei rifiuti oggetto di caratterizzazione chimica, in ambito di campionamento si procederà all'attuazione della norma UNI 10802 che definisce le modalità di prelievo dei campioni di rifiuti.

Preliminarmente al prelievo dei campioni, dovrà essere compilato il piano di campionamento ove per ciascun campione sarà indicato il numero di incrementi costituenti il campione stesso, che non dovranno essere inferiori a 4.

6.3 Individuazione delle aree di stoccaggio

In via preferenziale, laddove si preveda la gestione come rifiuto dei materiali oggetto di scavo, gli stessi saranno preliminarmente caratterizzati in banco e quindi immediatamente allontanati dal luogo di produzione e conferiti presso idonee discariche/impianti di recupero senza necessità di deposito in area di stoccaggio. Laddove quanto sopra non fosse possibile, si dovrà procedere alla predisposizione di aree di stoccaggio che dovranno essere ubicate all'interno dello stesso cantiere.

6.4 Modalità di stoccaggio dei rifiuti

I rifiuti saranno stoccati in aree adeguatamente predisposte ubicate all'interno dello stesso cantiere.

Le aree di stoccaggio dovranno essere opportunamente impermeabilizzate mediante telo plastico di separazione da posizionarsi sul fondo.

Su ciascuna area di stoccaggio si procederà all'apposizione di cartelli identificativi del punto di indagine di riferimento, del ciclo produttivo, del rifiuto stoccato, del presunto codice CER e in seguito agli esiti dell'analisi chimica il codice CER definitivo, l'analisi chimica di riferimento e il destino previsto.

Lo stoccaggio temporaneo presso il cantiere dovrà avvenire in accordo con le tempistiche previste dall'attuale normativa e successivo conferimento presso idonee discariche.

6.5 Tempo di stoccaggio dei rifiuti

I rifiuti dovranno essere avviati alle operazioni di smaltimento secondo le tempistiche previste dal D.Lgs. 152/2006.

6.6 Proposta codici CER

Indicativamente si prevede di attribuire ai rifiuti prodotti codici CER appartenenti alla famiglia 1705: terra, rocce e fanghi di dragaggio.

In base alle evidenze ed alle necessità che emergeranno in fase di realizzazione degli interventi, non si esclude di dover ricorrere a codici CER differenti dalla famiglia indicata.

Quanto sopra è da intendersi unicamente riferito alle terre di scavo e non alle altre tipologie di rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni di cantiere (es. demolizioni, etc.).

6.7 Definizione dei destini di conferimento

La definizione dei destini di conferimento avverrà a cura dell'impresa esecutrice, previa condivisione con D.LL. e Committenza, in seguito a:

- Esiti classificazione del rifiuto e definizione del ciclo produttivo;
- Esiti classificazione chimica del rifiuto;
- Definizione del codice CER.

In virtù di quanto sopra i destini di conferimento saranno:

- Discariche di conferimento per rifiuti inerti, non pericolosi o pericolosi in funzione del codice CER di riferimento e degli esiti analitici;
- Impianto di recupero.

Le autorizzazioni delle discariche/impianti dovranno essere fornite dalla DL per una verifica in merito, preliminarmente l'inizio dei conferimenti.

6.8 Modalità di trasporto

I rifiuti, previa classificazione finalizzata alla corretta identificazione del codice CER, verranno conferiti presso i destini finali con idonei mezzi di trasporto (bilici, quattroassi, ecc.).

L'operazione di carico potrà avvenire sia direttamente nel luogo di produzione che nel luogo di stoccaggio, che comunque dovrà essere interno al sito.

I mezzi di trasporto utilizzati verranno riempiti al massimo per un volume pari a $\frac{3}{4}$ del volume del cassone stesso, al fine di evitare la dispersione di polveri.

Il numero dei mezzi verrà distribuito nell'arco delle 8/10 ore giornaliere di apertura del cantiere ed il transito degli stessi verrà effettuato con cassoni coperti da teli impermeabili opportunamente ancorati e sarà limitata la velocità di transito degli automezzi.

Tutti i macchinari e le attrezzature utilizzate in cantiere saranno periodicamente sottoposti a verifiche della funzionalità e a manutenzione, al fine di evitare perdite di oli lubrificanti o altre sostanze inquinanti.

Nel caso in cui trattasi di rifiuti pericolosi il trasporto dovrà avvenire in modalità ADR.

In ogni caso, poiché trattasi di rifiuti, ciascun trasporto dovrà essere accompagnato dal formulario di identificazione del rifiuto e dall'analisi di classificazione.

Tali attività dovranno essere svolte da imprese iscritte all'Albo dei Gestori Ambientali, categoria idonea allo svolgimento delle attività.

6.9 Tracciabilità del materiale prodotto

Al fine di garantire la piena rintracciabilità dei rifiuti, verrà compilata una tabella di riepilogo ove saranno riportate le seguenti informazioni:

- Produttore:
 - Nominativo del produttore;
- Provenienza:
 - Sito di provenienza;
 - Punto di indagine di riferimento;
 - Classificazione del rifiuto;
 - Cubatura del rifiuto prodotto;
- Modalità di gestione dello stesso:
 - Piano di campionamento per la caratterizzazione del rifiuto;
 - Protocolli analitici di caratterizzazione del rifiuto;
 - Laboratorio che ha eseguito le analisi;
 - N. del certificato analitico di riferimento;
 - Caratteristiche del rifiuto desunte sulla base degli esiti della classificazione;

- Codice CER;
- Trasporto:
 - Nominativo ed autorizzazione trasportatore;
 - Modalità di trasporto (ADR nel caso di sostanze pericolose);
 - Data dell'effettuazione del trasporto;
 - Documento di trasporto (formulario);
- Destinazione:
 - Nominativo impianto/discardica e relative autorizzazioni;
- Quantitativi conferiti come da quarta copia del formulario.

Inoltre, come da normativa vigente, si dovrà procedere alla compilazione del registro di carico/scarico e SISTRI nel caso di rifiuti pericolosi. La prima e la quarta copia dei formulari verranno mantenute in archivio presso la società produttrice del rifiuto stesso (in cantiere e/o sede).

Resta inteso che copia della quarta copia dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante per la verifica della contabilità.

Sul formulario di accompagnamento del rifiuto ai destini finali, nelle note dovrà essere indicato il punto di indagine di riferimento, oltre che gli estremi del certificato di caratterizzazione del rifiuto, che dovrà essere allegato al formulario stesso in quanto parte integrante della documentazione.